

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 GIUGNO 2008, N. 23638: gli elementi qualificanti il delitto di “associazione a delinquere” ex art. 416 c.p. ed il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006.

In merito al delitto di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. *«Tale reato è caratterizzato da un vincolo associativo destinato a perdurare oltre la commissione dei reati programmati e dalla indeterminatezza del disegno criminoso che distingue la fattispecie in esame dallo accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. ».*

In merito al reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 *«... questo reato ha una struttura complessa, vicina alle fattispecie associative, che richiede più operazioni abusive sostenute da una organizzazione e dall'allestimento di mezzi e, normalmente, implica di una pluralità di agenti. ».*

Caso in cui, dalle intercettazioni telefoniche, è stato evidenziato come gli indagati avessero posto in essere una pluralità di operazioni di abusiva gestione dei rifiuti, non precedute da titolo autorizzatorio. Tali operazioni erano inserite nel contesto di una organizzazione che agiva nel tempo con caratteristiche di vera imprenditorialità. I ricorrenti e gli altri coindagati esercitavano abitualmente e professionalmente la illecita attività loro contestata; avevano predisposto attrezzature che erano idonee a raggiungere l'obiettivo degli agenti; il complesso dei rifiuti gestiti in modo abusivo era da ritenersi ingente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

23638/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/05/2008

SENTENZA

N. 00612 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1. Dott. SQUASSONI CLAUDIA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GENTILE MARIO	"	N. 010576/2008
3. Dott. MARINI LUIGI	"	
4. Dott. GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) MIELE VINCENZO | N. IL 27/12/1961 |
| 2) ROSANO ENZO | N. IL 20/10/1959 |

avverso ORDINANZA del 04/02/2008

TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA

~~letta~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Montagna Alfredo* che

*he concluso per l'annullamento senza ricorso quanto
all'art. 416 c.p.p. Rigetto nel resto*



Diritto all'ambiente[®]

www.dirittoambiente.com

Testata giornalistica on line

Udit i difensor Avv.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza 4 febbraio 2008, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Miele Vincenzo e Rosano Enzo indagati per i reati previsti dagli artt.416 cp- 256, 260 DLvo 152/2006 ; secondo la tesi accusatoria, gli indagati si erano associati con altre persone per gestire il traffico organizzato di rifiuti pericolosi e non (specialmente provenienti dalla combustione di cavi elettrici) .

I Giudici (dopo avere disatteso la prospettazione difensiva sulla non compatibilità del reato associativo con quello di traffico illecito di rifiuti) hanno rilevato sia l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari.

In particolare, il Tribunale ha esaminato tutte le indagini effettuate nei confronti degli indagati che erano cogestori di fatto della società "Rosano Rosaria " ,esercente attività di compravendita di metalli, che consentiva loro di operare in regime di apparente legalità ; i Giudici hanno rilevato come ,dalle investigazioni espletate, sia emersa la presenza di una struttura stabile, dotata di mezzi, funzionalmente predisposta all'illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti (trentamila chilogrammi per il solo trimestre gennaio- marzo 2007) e successiva vendita del rame ricavato, anche, con la tecnica dello abbruciamento ed eseguita in aree non adeguate.

I Giudici, tramite soprattutto le intercettazioni telefoniche, hanno evidenziato uno stabile rapporto tra gli indagati dediti alla estrazione del rame dai rifiuti e tra loro e la ditta acquirente di Latempa Pietro

Paolo ed hanno concluso che gli indagati fossero consapevolmente inseriti in un consorzio criminoso.

Le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di evitare recidive.

Per l'annullamento della ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Non hanno negato la gestione illecita dei rifiuti, ma hanno sostenuto che siano carenti le prove della esistenza del reato previsto dall'art. 260 DLvo 152/2006 e della loro partecipazione ad un sodalizio criminoso ; hanno rilevato che dalle investigazioni (che passano in analitica rassegna) non emerga una loro collaborazione con gli altri indagati.

I ricorrenti hanno concluso evidenziano^{ol} come, con il sequestro degli impianti, sia venuta meno la possibilità di reiterazione delle attività illecite.

Le deduzioni dei ricorrenti sono meritevoli di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati.

Il Tribunale ha avuto cura di puntualizzare, nel provvedimento in esame, l'esito delle indagini e di trascrivere il contenuto delle intercettazioni telefoniche che concernono i ricorrenti ; in tale modo, questa Corte è stata messa nella condizione di verificare, senza necessità di compulsare gli atti processuali, come il compendio probatorio sia sufficiente per ritenere sussistenti gli indizi di colpevolezza, connotati con il requisito della gravità, per il delitto previsto dall'art.260 DLvo 152/2006.

Tutti gli elementi descrittivi della ricordata, complessa fattispecie tipica si riscontano nella ipotesi che ci occupa.

Dalle intercettazioni, è evidenziabile come gli indagati avessero posto in essere una pluralità di operazioni di abusiva gestione, non precedute da titolo autorizzatorio, dei rifiuti ; tali operazioni erano inserite nel contesto di una organizzazione che agiva nel tempo con caratteristiche di vera imprenditorialità ; gli attuali ricorrenti ,e gli altri coindagati, esercitavano abitualmente e professionalmente la illecita attività loro contestata , avevano predisposto attrezzature che erano idonee a raggiungere l'obiettivo degli agenti; il complesso dei rifiuti in modo abusivo gestiti deve ritenersi ingente.

Per contrastare queste emergenze, i ricorrenti chiedono una riduttiva lettura delle intercettazioni che li riguardano ed una loro interpretazione, alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito, e formulano censure al limite della inammissibilità.

A diversa conclusione, si deve pervenire per quanto concerne il delitto previsto dall'art.416 cp in quanto i Giudici hanno, in sostanza, dedotto dalla pluralità degli agenti e dalla organizzazione, necessaria per la integrazione dell'art.260 DLvo 152/2006, l'esistenza del consorzio che qualifica il delitto di associazione a delinquere .

Tale reato è caratterizzato da un vincolo associativo destinato a perdurare oltre la commissione dei reati programmati e dalla indeterminatezza del disegno criminoso che distingue la fattispecie in esame dallo accordo che sorregge il concorso di persone nel reato.

Nel caso concreto, dal testo del provvedimento impugnato, pare che lo scopo della condotta antiggiuridica e del vincolo degli indagati fosse la commissione non di una pluralità di delitti , ma di uno solo previamente individuato (quello dell'art.260 DLvo 152/2006) ; questo reato ha una struttura complessa, vicina alle fattispecie associative, che richiede più operazioni abusive sostenute da una organizzazione e

dall'allestimento di mezzi e , normalmente, implica di una pluralità di agenti.

In questo contesto, i Giudici hanno esplicitato gli elementi dai quali hanno tratto la conclusione sul reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, ma non hanno adeguatamente motivato sulla ragione per la quale hanno ritenuto sussistente il residuo delitto e non il concorso di persone nel reato previsto dal ricordato art.260.

Di conseguenza, la Corte annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, relativamente al delitto previsto dall'art.416 cp perché i nuovi Giudici riconsiderino il tema loro devoluto; questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare le ulteriori censure dei ricorrenti.

PQM

La Corte annulla la ordinanza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art.416 cp con rinvio al Tribunale di Napoli. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Roma, 15 maggio 2008

Il Presidente



L'estensore



